

Codice A1816B

D.D. 7 settembre 2020, n. 2340

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta BERTOLA SILVIO - Interventi selvicolturali in Comune di Envie, località Occao - Istanza n. 54119/2020.



ATTO DD 2340/A1816B/2020

DEL 07/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: ditta BERTOLA SILVIO - Interventi selvicolturali in Comune di Envie, località Occao – Istanza n. 54119/2020.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 54119/2020 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta BERTOLA SILVIO (Rappresentante legale Sig. Bertola Silvio), in data 13/08/2020 – assunta al Protocollo n. 39581;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 04/09/2020, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento di Pino strobo, con Abete bianco, Abete rosso e Pino silvestre	3,0442	3,0442
Totale	3,0442	3,0442

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta BERTOLA SILVIO, nella persona del rappresentante legale Sig. Bertola Silvio, all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Envie (località Occa), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Envie	-----	3	119	4,4928	2,5400
Envie	-----	3	195	13,3260	0,2518
Envie	-----	3	198	0,3415	0,1744
Envie	-----	3	199	0,0780	0,0780
Totale					3,0442

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 3,0442 di rimboschimento di Pino strobo, con Abete bianco, Abete rosso e Pino silvestre, ed essere conforme allo stesso;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;

- si approva la deroga dall'assegno al taglio, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Regolamento forestale regionale vigente;
- si approva il numero delle piante prelevabili pari a 360 esemplari;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 440 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- non potranno essere tagliate: le piante diverse da Pino strobo, Abete bianco, Abete rosso, Pino silvestre e piante morte a terra o in piedi, e/o eventuali latifoglie mal conformate o deperienti;
- dovranno essere rilasciate tutte le piante diverse da quelle elencate al punto precedente;
- si prescrive che al termine dei lavori di abbattimento ed esbosco venga effettuato un sopralluogo congiunto al fine di valutare l'effettiva applicabilità della deroga all'obbligo della rinnovazione artificiale posticipata di cui all'art. 12 del Regolamento forestale vigente;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innescò di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe